

REGOLAMENTO
PER IL RITIRO DALLA CIRCOLAZIONE
DI BANCONOTE E MONETE IN EURO
SOSPETTE DI FALSITA'
anno 2010 / numero 02

INDICE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 2 - PREMESSA.....	3
ARTICOLO 3 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	3
ARTICOLO 4 - CONSULTAZIONI	3
ARTICOLO 5 – SOGGETTI OBBLIGATI	3
ARTICOLO 6 - PROCEDURA PER IL RITIRO DI BANCONOTE E MONETE IN EURO	4
ARTICOLO 7 - VERIFICHE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL RITIRO DELLE BANCONOTE E DELLE MONETE SOSPETTE DI FALSITÀ.....	4
ARTICOLO 8 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A - VERBALE B1.....	5
ARTICOLO 9 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO B - VERBALE M1.....	6
ARTICOLO 10 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO C - VERBALE B2	7
ARTICOLO 11 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO D - VERBALE M2.....	8
ARTICOLO 12 - SANZIONI	8
ARTICOLO 13 - BANCONOTE E MONETE NON IN EURO.....	8
ARTICOLO 14 - NORME FINALI E TRANSITORIE.....	8
ALLEGATO A – VERBALE B1	
ALLEGATO B – VERBALE M1	
ALLEGATO C – VERBALE B2	
ALLEGATO D – VERBALE M2	

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:

1. **“Banca Centrale”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
2. **“Lisf”**: Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche;
3. **“B1”**: verbale ad uso interno per banconote euro sospette di falsità;
4. **“B2”**: verbale ad uso esterno per banconote euro sospette di falsità;
5. **“M1”**: verbale ad uso interno per monete euro sospette di falsità;
6. **“M2”**: verbale ad uso esterno per monete euro sospette di falsità;
7. **“Soggetti obbligati”**: soggetti che, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto 27 novembre 2001 n. 121, gestiscono o distribuiscono professionalmente denaro contante, in territorio sammarinese.

2. Nel prosieguo del testo, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO.

Articolo 2 - Premessa

1. Attualmente il ritiro dalla circolazione e la trasmissione delle banconote e delle monete sospette di falsità è disciplinato dalla normativa emessa dall’Ispettorato per il Credito e le Valute, e conseguentemente conoscibile alle sole banche alle quali la stessa è rivolta; diversamente i regolamenti emessi da BANCA CENTRALE sono soggetti ad obblighi di pubblicazione, anche sul Bollettino Ufficiale, ai sensi dell’art. 39 comma 4 della LISF.

2. Le disposizioni emesse dall’allora Ispettorato per il Credito e le Valute prevedono una analoga procedura sia per gli “euro” sospetti di falsità sia per le divise diverse dall’euro, con conseguente necessità, per queste ultime, di mera interposizione dell’Autorità di Vigilanza nei confronti dell’Interpol sammarinese che, relativamente alle divise straniere, è effettivamente l’organo preposto a relazionarsi con gli omologhi organismi stranieri.

Articolo 3 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato a:

- ampliare il novero dei SOGGETTI OBBLIGATI per accrescere l’efficacia della normativa previgente;
- sostituire la normativa previgente con disposizioni che siano coerenti, per forma e modalità di pubblicazione, con la regolamentazione di BANCA CENTRALE;
- istituire, con riferimento alle divise diverse dell’euro, un diretto e più efficace canale di trasmissione agli organismi preposti al contrasto alla contraffazione di banconote e monete.

Articolo 4 - Consultazioni

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto disposto dall’articolo 38 comma 5 della LISF e dall’attuativo Regolamento n. 2006-02, è stato oggetto di preventiva consultazione.

Articolo 5 – Soggetti obbligati

1. I SOGGETTI OBBLIGATI al ritiro dalla circolazione di banconote e monete denominate in euro sospette di falsità sono:

- a) i “soggetti autorizzati” così come individuati all’articolo 1 della LISF;

- b) gli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel relativo Registro previsto dal Regolamento 2007-02 emanato dalla BANCA CENTRALE;
- c) le imprese che svolgono attività di recupero crediti per conto terzi;
- d) le imprese che svolgono attività di custodia e trasporto di denaro contante;
- e) le succursali sammarinesi di soggetti, aventi sede all'estero, che svolgono le medesime attività esercitate dai soggetti indicati ai punti precedenti;
- f) gli uffici postali, gli altri uffici della Pubblica Amministrazione e della Pubblica Amministrazione Allargata che effettuano operazioni a contenuto finanziario tramite servizio di cassa verso il pubblico;
- g) i Dipartimenti di Esattoria e di Tesoreria della BANCA CENTRALE;
- h) i soggetti che gestiscono case da gioco e di giochi della sorte previsti dalla Legge 25 luglio 2000, n. 67 e successive modifiche;
- i) le persone giuridiche che svolgono in modo occasionale e su scala limitata l'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, secondo quanto previsto dall'art. 26 bis della Legge 17 giugno 2008, n. 92.

Articolo 6 - Procedura per il ritiro di banconote e monete in euro

1. Qualora i SOGGETTI OBBLIGATI nell'esercizio della propria attività si trovino in presenza di banconote e monete false o sospette di falsità, devono attenersi alle seguente procedura, finalizzata al loro ritiro dalla circolazione.

2. Le fasi della procedura sono, nell'ordine:

- a) trattenere incondizionatamente le banconote/monete false o sospette;
- b) redigere in triplice esemplare il verbale B1 (nel caso di banconote) e/o M1 (nel caso di monete);
- c) redigere in doppio esemplare il verbale B2 (nel caso di banconote) e/o M2 (nel caso di monete);
- d) anticipare via fax alla BANCA CENTRALE, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di individuazione della banconota e moneta falsa o potenzialmente tale, i verbali B1, M1, B2, M2 e copia fotostatica delle banconote e monete ritirate;
- e) consegnare un esemplare dei verbali B1 e/o M1 al cliente-esibitore, salvo il caso in cui le banconote/monete siano state rinvenute in assenza di quest'ultimo;
- f) trattenere un esemplare dei verbali B1 e B2, M1 e M2, con allegata copia fotostatica delle banconote/monete ritirate;
- g) trasmettere con raccomandata a.r. alla BANCA CENTRALE, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ritiro del contante, un esemplare dei verbali B1 e B2, M1 e M2, con le banconote e le monete ritirate.

3. Alle banche è riconosciuta la facoltà di provvedere a quanto previsto alla lettera g) del precedente comma, anche mediante trasmissione tramite stanza di compensazione.

Articolo 7 - Verifiche ed adempimenti conseguenti al ritiro delle banconote e delle monete sospette di falsità

1. La BANCA CENTRALE a seguito del ricevimento dei verbali, delle banconote e delle monete ritirate, provvederà ad inviare:

- copie fotostatiche delle banconote, delle monete e dei verbali B2 e M2, al competente Ufficio del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano, anche ai fini del successivo invio - attraverso le competenti autorità italiane - delle relative informazioni ai fini di analisi nell'ambito del circuito Europol, qualora ne ricorrano i presupposti e sempre che il falso sia confermato a seguito delle attività di perizia di cui al successivo paragrafo 3.
 - le banconote ed il verbale B2 in originale alla Banca d'Italia;
 - le monete ed il verbale M2 in originale all'Istituto Poligrafico della Zecca di Stato italiano per il tramite della Cassa Speciale dello Stato italiano.
2. La BANCA CENTRALE potrà altresì contattare direttamente il cliente-esibitore al fine di raccogliere direttamente dallo stesso informazioni di maggior dettaglio.
 3. Sulle banconote e le monete ritirate, rispettivamente la Banca d'Italia e l'Istituto Poligrafico della Zecca di Stato italiano eseguiranno una perizia tecnica al fine di accertarne la falsità.
 4. L'esito della perizia tecnica verrà trasmesso al SOGGETTO OBBLIGATO segnalante da parte della BANCA CENTRALE, la quale, nel caso in cui la perizia tecnica accerti la falsità del contante ritirato, provvederà ad informare l'Autorità Giudiziaria competente.
 5. Nel caso in cui la perizia accerti la validità delle banconote e delle monete, la BANCA CENTRALE comunica la validità delle stesse al SOGGETTO OBBLIGATO segnalante, provvedendo al rimborso in suo favore della somma equivalente.

Articolo 8 - Istruzioni per la compilazione dell'Allegato A - Verbale B1

1. Per la compilazione del verbale B1, i SOGGETTI OBBLIGATI devono riempire i campi da 1 a 26 nel rispetto delle seguenti istruzioni:

- 1) indicare un numero o un identificativo alfanumerico univoco progressivo;
- 2) specificare la data di verbalizzazione (giorno, mese, anno);
- 3) indicare la denominazione del SOGGETTO OBBLIGATO verbalizzante, l'indirizzo completo dell'eventuale succursale/agenzia/ufficio che ha proceduto al ritiro, numero di telefono e fax;
- 4 e 5) indicare gli eventuali codici Abi e Cab;
- 6) indicare il codice operatore economico (C.O.E.);
- 7) precisare la data di individuazione della banconota (giorno, mese, anno);
- 8) indicare il taglio delle banconote ritirate;
- 9) indicare la serie delle banconote ritirate;
- 10) specificare la combinazione alfanumerica - la seconda colonna (2° combinazione) va compilata esclusivamente in caso di due diverse combinazioni alfanumeriche presenti sulla medesima banconota ritirata - ;
- 11) indicare il "plate number", ossia il codice alfanumerico di 6 caratteri (una lettera, tre numeri, una lettera ed un numero) che è rilevabile sul "recto" della banconota, in posizione predeterminata per ciascun taglio;
- 12) al presente punto si dovrà sempre indicare 1 per ciascuna riga compilata, salvo il caso di più banconote di medesimo taglio e serie, tutte recanti la medesima combinazione alfanumerica (o le medesime, nel caso che le due combinazioni su uno stesso biglietto siano diverse) e lo stesso plate number;
- 13) indicare il totale aritmetico della colonna "numero pezzi";

14) indicare il numero dei moduli allegati, da usare nel caso non fossero sufficienti le quattro righe prestampate nella sezione B); tali allegati recheranno l'indicazione del protocollo di riferimento 1) del verbale B1 di cui sono parte integrante;

15) apporre una X sulla casella "In presenza dell'esibitore" qualora il ritiro venga effettuato direttamente al cospetto dello stesso. In caso contrario, segnare la casella "In assenza dell'esibitore". Nelle "Altre informazioni utili" inserire altre modalità di rinvenimento o esibizione della banconota (ad esempio, se trattasi di banconota proveniente da distributori automatici, distributori di carburante, grandi magazzini, ecc., o se trattasi di consegna spontanea da parte dell'esibitore);

16, 17, 18 e 19) indicare i dati identificativi dell'esibitore, ricavati da un documento d'identità ovvero acquisiti verbalmente (sedicente), apponendo una X rispettivamente sul riquadro corrispondente;

20) indicare l'indirizzo, anche diverso dalla residenza anagrafica, al quale poter rintracciare l'esibitore;

21) indicare il recapito telefonico al quale poter rintracciare l'esibitore;

22) indicare le modalità con le quali l'esibitore è venuto in possesso delle banconote sospette di falsità;

23 e 24) indicare cognome e nome dell'operatore che ritira la banconota;

25) apporre timbro del SOGGETTO OBBLIGATO e firma dell'operatore verbalizzante;

26) qualora possibile far apporre firma per esteso dell'esibitore della banconota ritirata.

Articolo 9 - Istruzioni per la compilazione dell'Allegato B - Verbale M1

1. Per la compilazione del verbale M1, i SOGGETTI OBBLIGATI devono riempire i campi da 1 a 25 nel rispetto delle seguenti istruzioni:

1) indicare un numero o un identificativo alfanumerico univoco progressivo;

2) specificare la data di verbalizzazione (giorno, mese, anno);

3) indicare la denominazione del SOGGETTO OBBLIGATO verbalizzante, l'indirizzo completo dell'eventuale succursale/agenzia/ufficio che ha proceduto al ritiro, numero di telefono e fax;

4 e 5) indicare gli eventuali codici Abi e Cab;

6) indicare il codice operatore economico (C.O.E.);

7) precisare la data di individuazione della moneta (giorno, mese, anno);

8) indicare il taglio della moneta ritirata;

9) indicare la nazione alla quale è riconducibile la moneta ritirata;

10) indicare l'anno di emissione, quale risulta indicato sulla moneta ritirata;

11) indicare per ciascuna riga, il numero di monete ritirate recanti medesimo taglio, nazione e anno di emissione;

12) indicare il totale aritmetico della colonna "numero pezzi";

13) indicare il numero dei moduli allegati, da usare nel caso non fossero sufficienti le quattro righe prestampate nella sezione B). Tali allegati recheranno l'indicazione del protocollo di riferimento 1) del verbale M1 di cui sono parte integrante;

14) apporre una X sulla casella "In presenza dell'esibitore" qualora il ritiro venga effettuato direttamente al cospetto dello stesso. In caso contrario, segnare la casella "In assenza dell'esibitore". Nelle "Altre informazioni utili" inserire altre modalità di rinvenimento o esibizione della moneta (ad esempio, se trattasi di moneta

proveniente da distributori automatici, distributori di carburante, grandi magazzini, ecc., o se trattasi di consegna spontanea da parte dell'esibitore).

15, 16, 17 e 18) indicare i dati identificativi dell'esibitore, ricavati da un documento d'identità ovvero acquisiti verbalmente (sedicente), apponendo una X rispettivamente sul riquadro corrispondente;

19) indicare l'indirizzo, anche diverso dalla residenza anagrafica, al quale poter rintracciare l'esibitore;

20) indicare il recapito telefonico al quale poter rintracciare l'esibitore;

21)) indicare le modalità con le quali l'esibitore è venuto in possesso delle monete sospette di falsità;

22, 23) indicare cognome e nome dell'operatore che ritira la moneta;

24) apporre timbro del SOGGETTO OBBLIGATO e firma dell'operatore verbalizzante;

25) qualora possibile far apporre firma per esteso dell'esibitore della moneta.

Articolo 10 - Istruzioni per la compilazione dell'Allegato C - Verbale B2

1. Per la compilazione del verbale B2, i SOGGETTI OBBLIGATI devono riempire i campi da 1 a 15 nel rispetto delle seguenti istruzioni:

1) indicare un numero o un identificativo alfanumerico univoco progressivo;

2) specificare la data di verbalizzazione (giorno, mese, anno);

3) indicare la denominazione del SOGGETTO OBBLIGATO verbalizzante, l'indirizzo completo dell'eventuale succursale/agenzia/sportello che ha proceduto al ritiro, numero di telefono e fax;

4 e 5) indicare gli eventuali codici Abi e Cab;

6) indicare il codice operatore economico (C.O.E.);

7) precisare la data di individuazione della banconota (giorno, mese, anno);

8) indicare il taglio delle banconote ritirate;

9) indicare la serie delle banconote ritirate;

10) specificare la combinazione alfanumerica - la seconda colonna (2° combinazione) va compilata esclusivamente in caso di due diverse combinazioni alfanumeriche presenti sulla medesima banconota ritirata;

11) indicare il "plate number", ossia il codice alfanumerico di 6 caratteri (una lettera, tre numeri, una lettera ed un numero) che è rilevabile sul "recto" della banconota, in posizione predeterminata per ciascun taglio;

12) al presente punto si dovrà sempre indicare 1 per ciascuna riga compilata, salvo il caso di più banconote di medesimo taglio e serie, tutte recanti la medesima combinazione alfanumerica (o le medesime, nel caso che le due combinazioni su uno stesso biglietto siano diverse) e lo stesso plate number;

13) indicare il totale aritmetico della colonna "numero pezzi";

14) indicare il numero dei moduli allegati, da usare nel caso non fossero sufficienti le quattro righe prestampate nella sezione B). Tali allegati recheranno l'indicazione del protocollo di riferimento 1) del verbale B2 di cui sono parte integrante;

15) apporre una X sulla casella "In presenza dell'esibitore" qualora il ritiro venga effettuato direttamente al cospetto dello stesso. In caso contrario, segnare la casella "In assenza dell'esibitore". Nelle "Altre informazioni utili" inserire altre modalità di rinvenimento o esibizione della banconota (ad esempio, se trattasi di banconota proveniente da distributori automatici, distributori di carburante, grandi magazzini, ecc., o se trattasi di consegna spontanea da parte dell'esibitore).

Articolo 11 - Istruzioni per la compilazione dell'Allegato D - Verbale M2

1. Per la compilazione del verbale M2, i SOGGETTI OBBLIGATI devono riempire i campi da 1 a 14 nel rispetto delle seguenti istruzioni:

- 1) indicare un numero o un identificativo alfanumerico univoco progressivo;
- 2) specificare la data di verbalizzazione (giorno, mese, anno);
- 3) indicare la denominazione del SOGGETTO OBBLIGATO verbalizzante, l'indirizzo completo dell'eventuale succursale/agenzia/ufficio che ha proceduto al ritiro, numero di telefono e fax;
- 4 e 5) indicare gli eventuali codici Abi e Cab;
- 6) indicare il codice operatore economico (C.O.E.);
- 7) precisare la data di individuazione della moneta (giorno, mese, anno);
- 8) indicare il taglio delle monete ritirate;
- 9) indicare la nazione alla quale è riconducibile la moneta ritirata;
- 10) indicare l'anno di emissione, quale risulta indicato sulla moneta ritirata;
- 11) indicare per ciascuna riga, il numero di monete ritirate recanti medesimo taglio, nazione e anno di emissione;
- 12) indicare il totale aritmetico della colonna "numero pezzi";
- 13) indicare il numero dei moduli allegati, da usare nel caso non fossero sufficienti le quattro righe prestampate nella sezione B). Tali allegati recheranno l'indicazione del protocollo di riferimento 1) del verbale M2 di cui sono parte integrante;
- 14) apporre una X sulla casella "In presenza dell'esibitore" qualora il ritiro venga effettuato direttamente al cospetto dello stesso. In caso contrario, segnare la casella "In assenza dell'esibitore". Nelle "Altre informazioni utili" inserire altre modalità di rinvenimento o esibizione della moneta (ad esempio, se trattasi di moneta proveniente da distributori automatici, distributori di carburante, grandi magazzini, ecc., o se trattasi di consegna spontanea da parte dell'esibitore).

Articolo 12 - Sanzioni

1. In caso di violazione da parte dei SOGGETTI OBBLIGATI delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, la BANCA CENTRALE potrà applicare una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 25.000,00, in conformità all'articolo 7 comma 3 del Decreto 27 novembre 2001, n. 121.

Articolo 13 - Banconote e monete non in euro.

1. Per quanto concerne la falsità delle banconote e delle monete in divisa diversa dall'euro, il ritiro e la relativa trasmissione dovranno essere eseguite dai SOGGETTI OBBLIGATI direttamente all'Interpol di San Marino.

Articolo 14 - Norme finali e transitorie.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011 e dalla medesima data devono intendersi abrogate la Circolare n. 31 del 16 gennaio 2002 e le Lettere Uniformi nn. 102 e 103 rispettivamente del 14 novembre 2002 e del 12 agosto 2003.

San Marino, 21 dicembre 2010